

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(PRETI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

NELLA SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1974

Modifiche allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge vengono apportate talune modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che si rendono necessarie per motivi della più svariata natura — di seguito indicati ad illustrazione delle singole norme — peraltro riconducibili al fattore comune di assicurare giustificate maggiori garanzie al personale ferroviario e di meglio puntualizzare alcune previsioni normative che, per la loro stessa formulazione, lasciano adito a perplessità interpretative o, quantomeno, danno luogo ad interpretazioni non univoche.

Articolo 1. — Ragioni quasi sempre di ordine economico legate alla crisi degli alloggi fanno sì che il personale, specie delle qualifiche più modeste, che presta la propria opera in impianti ubicati nei grossi centri urbani, si trovi nell'impossibilità di fissare la propria residenza nell'ambito del centro urbano medesimo. D'altro canto l'aumentata mobilità delle persone, per il miglioramento

ed il potenziamento dei mezzi di trasporto, rende ormai anacronistica la norma che fa esplicito obbligo al dipendente di stabilire la residenza nella località in cui si trova la sede di lavoro. Per tali motivi si reputa necessario riformulare detta norma, lasciando libero il dipendente di risiedere nel posto per lui più conveniente, fermo restando tuttavia il principio che tale libertà non deve andare a discapito dell'obbligo di rispettare l'orario di lavoro e di assicurare il regolare e proficuo espletamento dell'attività lavorativa.

Articolo 2. — La norma fissa anzitutto il diritto del dipendente di essere adibito alle mansioni della qualifica rivestita e il corrispondente dovere dell'Azienda di non utilizzarlo altrimenti. Solo per obiettive esigenze di servizio è consentita una temporanea utilizzazione — fissata nel limite massimo di un anno — in mansioni di diversa qualifica, utilizzazione che, se disposta per mansioni proprie di qualifica inferiore rispetto a quella rivestita dal dipendente, al carattere della

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

temporaneità deve aggiungere altresì quello della eccezionalità. La norma fissa inoltre il principio che il dipendente utilizzato in mansioni di diversa qualifica, in quanto così utilizzato per la necessità dell'Azienda, conserva il trattamento economico fisso ed accessorio in godimento nella qualifica di appartenenza e non deve ricevere nocimento sia ai fini della carriera sia ai fini della valutazione del servizio prestato, che si considera come espletato nelle mansioni della qualifica rivestita.

I principi come sopra enunciati subiscono deroga nel caso l'utilizzazione in mansioni di diversa qualifica sia imposta da una situazione di soprannumero rispetto all'organico. In tal caso — scontato che la giustificazione della diversa utilizzazione è *in re ipsa* — non opera il limite temporale fissato in via normale, nè il dipendente può pretendere di conservare il trattamento economico accessorio della qualifica rivestita o di avere valutato, anche ai fini di carriera, il servizio espletato come se esso fosse stato reso nelle mansioni della qualifica di appartenenza.

Articolo 3. — Nella considerazione che è dovere della pubblica Amministrazione accertare i motivi dell'assenteismo del personale, la norma elimina l'obbligo per il dipendente ammalato ed impossibilitato a presentarsi in servizio di avvertire anche il medico

di reparto, imponendogli di dare comunicazione dello stato di malattia soltanto al superiore gerarchico.

Articolo 4. — A modifica della vigente normativa, che prevede la comunicazione delle rubriche del rapporto informativo soltanto nel caso di giudizio di qualificazione inferiore a « lodevole », si dispone che le rubriche medesime vengano in ogni caso comunicate al dipendente unitamente alla nota di qualificazione.

Articolo 5. — La norma, con decorrenza dal 1° gennaio 1976, riduce da 10 a 5 anni l'anzianità di servizio necessaria perchè il dipendente maturi il diritto al congedo ordinario nella misura di 26 giorni.

Per il periodo precedente il 1° gennaio 1976, sempre ai dipendenti con anzianità di servizio di cinque anni, il congedo ordinario viene portato, dagli attuali 21 giorni, a 23 giorni per l'anno 1974 e a 24 giorni per l'anno 1975.

Articolo 6. — Onde evitare che fatti disciplinari ormai remoti continuino ad esplicitare la propria influenza negativa, si limita all'ultimo biennio — anzichè al triennio — la menzione nel rapporto informativo annuale delle sanzioni superiori alla multa riportate dal dipendente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 45 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato dall'articolo 15 della legge 27 luglio 1967, n. 668, è sostituito dal seguente:

« Il personale ha l'obbligo di risiedere in località che consenta il rispetto dell'orario e l'adempimento delle prestazioni di lavoro. La residenza fissata deve essere comunicata all'Azienda ».

Art. 2.

L'articolo 47 della legge 26 marzo 1958, n. 425, integrato dall'articolo 4 della legge 4 dicembre 1961, n. 1256, è sostituito dal seguente:

« Il dipendente deve essere adibito alle mansioni della qualifica rivestita.

Per comprovate esigenze di servizio, il personale può essere destinato temporaneamente a funzioni diverse, pari o, eccezionalmente, inferiori, da quelle della qualifica rivestita ancorchè proprie di altra qualifica.

Il provvedimento non può avere carattere punitivo.

Il dipendente utilizzato ai sensi del secondo comma conserva il trattamento economico percepito nella qualifica di appartenenza e la sua utilizzazione come sopra disposta non può influire negativamente sulla carriera e sulla valutazione del servizio prestato.

La destinazione ad altre funzioni, contemplata nel presente articolo, non può avere durata superiore ad un anno. Detto periodo potrà essere superato in tutti i casi in cui si verificano situazioni di soprannumero rispetto all'organico; in tale circostanza non opera nei riguardi del dipendente il disposto del precedente quarto comma ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 50 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« In caso di malattia, che imponga l'assenza dal servizio, il dipendente deve darne immediato avviso al proprio superiore ».

Art. 4.

Il quarto comma dell'articolo 71 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dai seguenti:

« Qualora ne faccia richiesta, il dipendente ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Unitamente alla nota di qualificazione, al dipendente sono anche comunicate le rubriche del rapporto informativo sulle quali essa è basata ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato dall'articolo 8 della legge 15 febbraio 1967, n. 40, è sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello dell'assunzione in impiego, un periodo annuale di ferie della durata di 21 giorni, quando abbiano un'anzianità inferiore a cinque anni di servizio, e di 26 giorni, quando abbiano un'anzianità superiore. Per l'anno solare dell'assunzione spetta un periodo di ferie pari ad un giorno per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15 giorni prestato o da prestare nell'anno medesimo. Nel computo del periodo feriale non si comprendono le festività intermedie ».

La modifica di cui al precedente comma ha vigore dal 1° gennaio 1976.

Ai dipendenti con anzianità di servizio compresa fra cinque e dieci anni spetta un periodo di ferie di 23 giorni per l'anno 1974 e di 24 giorni per l'anno 1975.

Art. 6.

Il sesto comma dell'articolo 103 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Nel rapporto informativo annuale si fa menzione delle sanzioni riportate nell'ultimo biennio, quando siano state più gravi della multa e delle sanzioni minori inflitte nell'anno al quale il rapporto si riferisce ».